



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare – DG CreSS
cress@pec.minambiente.it

E, p.c. All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento di modifica dell'AIA rilasciata alla Soc. VERSALIS S.p.A. di Brindisi, procedimento ID 133/10831.

In riferimento al procedimento in oggetto distinto si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, l'allegata proposta di Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

All. PIC



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Istanza di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011 e ss.mm.ii., relativamente al procedimento avviato con la lettera di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot. n. 0052820 del 08/07/2020 (**ID 133/10831**);

Gestore	VERSALIS S.p.A.
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Antonio Fardelli
	Prof. Antonio Mantovani
	Dott.ssa Antonietta Riccio – Regione Puglia
	Dott. Pasquale Epifani – Provincia di Brindisi
	Ing. Francesco Corvace – Comune di Brindisi
Data	7/10/2020



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	6
2.1 <i>Atti presupposti</i>	6
2.2 <i>Atti normativi</i>	8
2.3 <i>Atti e attività istruttorie</i>	11
3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	12
3.1 <i>Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio della prima AIA – ID 133</i> Errore. Il segnalibro non è definito.	
4. CONFIGURAZIONE ATTUALE DELLO STABILIMENTO	13
5. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA	16
6. EFFETTI AMBIENTALI	17
7. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	18
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	18
9. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO	19
10. TARIFFA ISTRUTTORIA	19



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS).
Autorità di controllo	L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell’articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Gestore	Versalis S.p.A., installazione IPPC sita in comune di Brindisi (BR), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l’istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS) e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

In data 16/09/2011 è stata rilasciata dal MATTM con D.M. n. 514 a VERSALIS S.p.A. (ex Polimeri Europa) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento ubicato nel comune di Brindisi.

In data 30/06/2020 il Gestore ha inviato istanza di modifica dell'AIA prot. DS/020/147/LP_lp acquisita dal MATTM con prot. n. 0051119 del 03/07/2020 relativamente al "Convogliamento al forno combustore B300 della fase gassosa generata durante il carico/scarico dei serbatoi di stoccaggio olio di cracking FOK" e alla quale è stato attribuito il n. ID 133/10831.

2.1 Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM a Versalis S.p.A. con DM 514 del 16/09/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.230 del 03/10/2011) per l'esercizio dello stabilimento di Brindisi;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale:
visto	il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007;</i>
considerata	la nota DVA prot. U0026465 del 23 novembre 2018 avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA” in cui la DVA riscontra la compatibilità delle richieste della Commissione IPPC (Rif. nota CIPPC prot. U0001345 del 16 novembre 2018) con il testo dell’Accordo di cui alla DG n. 2022 del 17 marzo 2017;
vista	la disposizione ISPRA N. 1203/DG del 11/03/2019 avente ad oggetto “la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione per le modalità di organizzazione, di pianificazione e di conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale, ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione istruttoria IPPC”;
visto	l’Ordine di Servizio ISPRA N.165 del 20/05/2013 con oggetto "Pareri tecnici ISPRA";
viste	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot.CIPPC-RU-U-0000687 del 21/07/2020, che incarica per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse alla domanda di modifica dell’AIA n. 514/2011 rilasciata alle Società Versalis S.p.A., stabilimento di Brindisi, procedimento ID 133/10831, al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Marco Mazzoni – Referente G.I.– Prof. Antonio Mantovani – Componente– Dott. Antonio Fardelli - Componente;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Dott.ssa Antonietta Riccio - Regione Puglia– Dott. Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi– Ing. Francesco Corvace - Comune di Brindisi;
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell’ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Bruno Panico– Ing. Roberto Borghesi – Coordinatore, Responsabile della Sezione Analisi Integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali.



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

2.2 Atti normativi

Visto	il D. Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato P</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ”;
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “ <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti</i> ”;



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

	<i>dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale "l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i> <i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i> <i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale";</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che</i>



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

	<p><i>avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>“Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha proCOVato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i><i>e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di</i>



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

	<i>ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i>
vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;</i>
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “ <i>nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”</i> con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “ <i>... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i>
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato”;</i>
visto	Il Decreto ministeriale n. 274 del 16 dicembre 2015 “ <i>Direttiva per disciplinare la conduzione dei provvedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;</i>
esaminata	la Decisione di esecuzione (UE) n.2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
esaminata	La Decisione di esecuzione (UE) n.2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione dei prodotti chimici organici in grandi volumi;
esaminata	la Decisione di esecuzione (UE) n.2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il trattamento dei rifiuti;
esaminati	gli strumenti di pianificazione ambientale territoriale pertinenti.

2.3 Atti e attività istruttorie

Esaminata	L'istanza con allegata documentazione tecnica di Versalis S.p.A. prot. n. DS/020/147/LP_lp del 30/06/2020, acquisita dal MATTM con prot. n. 0051119 del
-----------	---



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

	03/07/2020, relativamente a “Convogliamento al forno combustore B300 della fase gassosa generata durante il carico/scarico dei serbatoi di stoccaggio olio di cracking FOK”, da realizzare presso lo stabilimento di Brindisi;
esaminata	la lettera di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot. n. 0052820 del 08/07/2020;
visto	il Decreto di AIA vigente n. 514/2011 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 230 del 03/10/2011;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	la mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata in data 22/09/2020 dalla Segreteria IPPC al Gruppo Istruttore per condivisione entro il 2/10/2020, avente prot. CIPPC/1019 del 6/10/2020.

3. IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Sede legale:	Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI)
Sede operativa	Via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi tel. 0831/570280
Recapiti telefonici	Tel. 0831/5701
Denominazione installazione	Impianto chimico
Tipo di installazione	Chimico, esistente
Tipo di procedimento	Modifica AIA
Codice e attività IPPC	4.1 (a, h) – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base
Classificazione NACE	20.14 – Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
Classificazione NOSE-P	105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici
Gestore e Rappresentante legale	Ing. Luca Piludu tel. 0831/570739 - - Fax 0831/570280 e-mail: luca.piludu@versalis.eni.com



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

Referente IPPC	Ing. Lara Politi tel. 0831/570800 e-mail: lara.politi@versalis.eni.com
N. addetti	468 (al 31/12/2017)
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistemi di gestione ambientale	OHSAS 18001:2007 – Scadenza 11/03/2021 ISO 9001:2015 – Scadenza 17/11/2021 ISO14001:2015 scadenza 29/08/2022
Misure penali e/o amministrative	SI Nel mese di ottobre 2018 il Comune di Brindisi ha emesso diffida in seguito ad eventi di accensione della torcia RV101C avvenuti nell' anno 2018 ed in particolare nelle date del 28/04/2018, 03/06/2018, 20-21/07/2018 e 18-19/09/2018. In data 16/02/2019 il Comune di Brindisi ha emesso comunicazione di avvio di procedimento di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanita pubblica, ex art. 54, D. Lgs n.267/2000 a seguito dell'evento di accensione della torcia RV101C in data 16/02/2019.

4. CONFIGURAZIONE ATTUALE DELLO STABILIMENTO

Le fasi/attività dello stabilimento coinvolte nella modifica sono il reparto di stoccaggio prodotti petroliferi PGSI (AT6) e l'impianto di trattamento acque reflue (Fase 4)

Stoccaggio prodotti petroliferi PGSI (AT6)

L'olio di cracking, prodotto dall'impianto etilene P1CR, viene attualmente convogliato e stoccato nei serbatoi a tetto fisso F283, F284, F285 e F286 ognuno di capacità nominale pari a 2.500 m³, ubicati presso il reparto PGSI-P3, per poi essere spedito via nave. Nello specifico, man mano che l'olio di cracking viene prodotto, è inviato in uno solo dei serbatoi, che risulta così in fase di colaggio/riempimento, con una portata normalmente pari a 2 t/h e una temperatura di circa 80°C. I quattro serbatoi a tetto fisso sono dotati di valvole di respiro, per preservare l'integrità dell'item da condizioni di eventuale sovrappressione e per contrastare le brusche riduzioni di pressione durante le fasi di svuotamento del serbatoio. Durante le fasi di carico dei suddetti serbatoi si genera una fase gassosa costituita essenzialmente da aria e tracce di idrocarburi COV (inferiori al 1% in volume). Annualmente le emissioni provenienti da tali serbatoi a tetto fisso vengono calcolate tramite il software dell'EPA, considerando il tipo di sostanza stoccata e la quantità transitata nel serbatoio nell'arco temporale prescelto. Il software di calcolo ("TANKS, version 4.0") restituisce il valore di



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

emissione annuale per ogni serbatoio considerato. Si riportano nella Tabella seguente le emissioni dai serbatoi di stoccaggio olio di cracking quantificate per gli ultimi 3 anni. Le emissioni provenienti dai serbatoi di stoccaggio FOK rappresentano mediamente il 10% delle emissioni diffuse totali di stabilimento.

	Emissioni diffuse COV Anno 2016	Emissioni diffuse COV Anno 2017	Emissioni diffuse COV Anno 2018	Emissioni diffuse COV Anno 2019
Emissioni da serbatoi di FOK (ton/anno)	1,23	1,20	1,21	1,17
Emissioni diffuse totali di stabilimento (ton/anno)	12,63	9,80	12,50	12,13
Emissioni serbatoi FOK/Emissioni diffuse totali di stabilimento (%)	9,74	12,24	9,68	9,65

Impianto di trattamento acque reflue –Fase 4

All'interno dell'impianto Biologico è presente il forno combustore B300 (punto di emissione E51), progettato per realizzare la termocombustione controllata di n° 3 flussi distinti di seguito dettagliati:

- corrente gassosa proveniente dal processo di ossidazione delle sode spente;
- corrente gassosa proveniente dalle vasche dell'impianto di trattamento acque (ispessitore e vasca A401 di alimentazione a impianto biologico);
- corrente gassosa proveniente dal reattore dell'impianto Biologico;

per una portata massima di progetto pari a 6.100 Nm³/h e una concentrazione di COV (Composti Organici Volatili) sullo stream gassoso da trattare pari ad un massimo di 230 mg/Nm³. Tuttavia, seppur progettato per trattare 6.100 Nm³/h, attualmente il forno in questione riceve una portata di gran lunga inferiore. Nello specifico, la portata media giornaliera di effluente gassoso in ingresso al forno B300 è di circa 3.600 Nm³/h: ciò determina una “portata disponibile” al trattamento di termocombustione pari a 2.400 Nm³/h. All'uscita del forno combustore lo stream viene convogliato al punto di emissione E51 autorizzato in ambito AIA con i seguenti limiti emissivi:

Parametro inquinante	Limite AIA (mg/Nm³)	Portata al camino (Nm³/h) Fumi secchi
CO	60	6.100
NO _x (come NO ₂)	150	
SO _x (come SO ₂)	20	
H ₂ S	3	
COV (come C)	20	

Dalle analisi effettuate dal Gestore secondo le modalità e la frequenza stabilite dal Piano di monitoraggio e controllo AIA sono riportati di seguito i quantitativi annui di inquinanti stimati in funzione delle ore di marcia e della portata nominale del punto di emissione (6.100 Nm³/h) negli



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

ultimi 4 anni. Nell'ultima colonna viene riportato per ogni inquinante il flusso di massa rappresentativo del punto di emissione E51, calcolato alla massima capacità produttiva.

Sostanza	Limite [mg/Nm ³]		Concentrazione [mg/Nm ³]	Portata oraria media [kg/h]	Quantità annua [kg/anno]	Flusso di massa calcolato rappresentativo alla massima capacità produttiva (kg/anno)
CO	60	2016	26,7	0,16	143,2	3206,16
		2017	21,3	0,13	1136,1	
		2018	26	1,6	1393,8	
		2019	19,2	0,1	513,4	
NO _x	150	2016	62	0,4	3320,3	8015,4
		2017	49,6	0,3	2649,94	
		2018	56,1	0,3	3001,7	
		2019	40,5	0,2	1082,9	
H ₂ S	3	2016	0,008	0,0001	0,5	160,31
		2017	0,008	0,00005	0,45	
		2018	0,0226	0,00016	1,42	
		2019	0,28	0,00171	7,48	
COV	20	2016	3,82	0,0233	204,94	1068,72
		2017	1,504	0,00918	80,38	
		2018	0,85	0,0052	45,43	
		2019	3,75	0,022	100,19	
SO ₂	20	2016	0,9131	0,0056	1432,66	1068,72
		2017	0,76	0,0047	40,78	
		2018	1,872	0,01142	100,01	
		2019	0,995	0,006	26,58	

Nota: la portata media misurata al punto di emissione durante i campionamenti è di circa 3.000 Nm³/h.



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

Dalla Tabella precedente si evince che le concentrazioni di inquinanti misurate annualmente sono molto inferiori ai limiti emissivi autorizzati. Inoltre le quantità annue di inquinanti emesse al punto di emissione E51 risultano molto inferiori ai flussi di massa calcolati alla massima capacità produttiva. Sulla base dei dati rilevati e dei dati di progetto del forno B300 è stata calcolata un'efficienza di abbattimento dei COV superiore al 98%.

5. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA

Versalis S.p.A. con nota prot. n. DS/020/147/LP_lp del 30/06/2020, acquisita dal MATTM con prot. n. 0051119 del 03/07/2020, ha presentato istanza di modifica del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-2011-0000514 del 16/09/2011 rilasciata allo Stabilimento di Brindisi, per il “Convogliamento dello stream gassoso, prodotto dai serbatoi di stoccaggio olio di cracking (FOK) del reparto PGSI (AT6) durante le fasi di carico degli stessi, a termo-combustione nel forno B300 (punto di emissione E51), asservito all'impianto di trattamento acque reflue di stabilimento (FASE 4)”.

La modifica proposta prevede il convogliamento della fase gassosa, prodotta durante le fasi di carico/scarico dei serbatoi di olio di cracking (FOK) e costituita principalmente da aria con una concentrazione di COV pari a circa 150 mg/Nm³, a termodistruzione con l'utilizzo del forno combustore B300 (punto di emissione E51) asservito all'impianto di trattamento acque reflue di stabilimento, garantendo i limiti prescritti al par. 9.4.1 del PIC allegato all'AIA n. 514/2011 e riportati nel precedente paragrafo..

La modifica comporterà la riduzione delle emissioni provenienti dalle fasi di carico/scarico dei serbatoi mediante i seguenti interventi:

- 1) realizzazione di una linea di lunghezza 1.100 m circa in acciaio al carbonio di DN150;
- 2) realizzazione di piping di connessione tra i serbatoi contenenti olio di cracking e la nuova linea;
- 3) installazione di un ventilatore in grado di fornire alla corrente gassosa la prevalenza richiesta per il suo invio verso il forno combustore;
- 4) installazione di un pannello locale in prossimità del ventilatore che permetta di visualizzare le proprietà del fluido rilanciato dallo stesso (portata, temperatura, pressione in aspirazione e mandata) e la gestione di blocchi macchina locali.
- 5) installazione di separatore di liquidi/solidi a monte dei ventilatori.

Il nuovo stream presenta un carico di COV di 150 mg/Nm³ compatibile con il carico massimo ammissibile e trattabile in ingresso al forno B300 (230 mg/Nm³) garantendo così il funzionamento dello stesso all'interno delle condizioni di progetto sia in termini di capacità di combustione che di tempi di permanenza.

Il Gestore ritiene che l'incremento di effluente gassoso da trattare al forno combustore, sia in termini di portata che di concentrazioni di inquinanti COV in ingresso, non produrrà:



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

- 1) variazioni apprezzabili delle concentrazioni in aria di COV al punto di emissione E51: i valori misurati negli ultimi 4 anni risultano di gran lunga inferiori al limite autorizzato di 20 mg/Nm³ (valori misurati tra 1 ÷ 4 mg/Nm³);
- 2) variazioni apprezzabili delle concentrazioni in aria di NO_x e CO al punto di emissione E51: i valori misurati negli ultimi 4 anni risultano di gran lunga inferiori al limite autorizzato rispettivamente di 150 e 60 mg/Nm³. La portata media oraria inviata a termocombustione nel forno B300, attualmente pari a 3.600 Nm³/h, incrementata di circa il 18% in termini di Nm³/h a seguito della modifica, risulterà comunque inferiore alla portata massima di progetto trattabile del forno (pari a 6.100 Nm³/h), con una concentrazione COV sullo stream gassoso in ingresso al di sotto del limite massimo di 230 mg/Nm³: verrà garantito così il funzionamento del forno all'interno delle condizioni di progetto sia in termini di capacità di combustione che di tempi di permanenza.

6. EFFETTI AMBIENTALI

Il Gestore dichiara che la modifica non comporta;

- variazioni della capacità produttiva degli impianti di processo, né verranno installati nuovi impianti;
- variazioni sui limiti emissivi autorizzati al punto emissione E51 in quanto il nuovo stream presenta un carico di COV (di circa 150 mg/Nm³) compatibile con il carico massimo ammissibile in ingresso al forno B300 (230 mg/Nm³) garantendo così il funzionamento dello stesso all'interno delle condizioni di progetto sia in termini di capacità di combustione che di tempi di permanenza;
- variazioni del flusso di massa rappresentativo dei vari inquinanti calcolato alla massima capacità produttiva;
- variazioni dei consumi di materie prime, consumi di risorse idriche, consumi e produzione di energia, combustibili utilizzati, fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato, emissioni in atmosfera di tipo convogliato, scarichi idrici, emissioni in acqua, produzione rifiuti, aree di stoccaggio di rifiuti e di materie prime, prodotti e intermedi, rumore ed odori;
- effetti negativi a livello ambientale;
- variazioni nella modalità di gestione degli aspetti ambientali e nel piano di monitoraggio già attuato da Versalis;
- alcuna modifica agli schemi a blocchi relativi ai processi produttivi;
- un aggravio del rischio preesistente, relativamente agli adempimenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 105/2015.

Il Gestore evidenzia che la modifica proposta potrà comportare una riduzione delle emissioni di COV provenienti dai serbatoi di stoccaggio prodotti petroliferi dello stabilimento pari a circa il 10%.



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

7. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Si riporta di seguito un cronoprogramma relativo ai tempi previsti per la modifica, comprensivo della tempistica autorizzativa prima di dar corso ai lavori.

N°	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PERIODO PREVISTO (MESI)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	EMISSIONE R.D.A.	■	■																						
2	EMISSIONE R.D.O.																								
3	EMISSIONE ORDINI		■	■	■	■																			
4	APPALTO LAVORI			■																					
5	PROGETTAZ. DI BASE				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	PROGETTAZ. DETTAGLIO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	ADEMP. LEGGE - AUTORIZZ.		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	CONSEGNA MATERIALI			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	OPERE EDILI																								
10	MONTAGGI MECCANICI				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	MONTAGGI ELETTRICI																								
12	MONTAGGI STRUMENTALI																								
13	AUTOMAZIONE																								
14	COIBENT. E VERNICIATURE																								
15	FERMATA IMPIANTO																								
16	PROVE e AVVIAMENTO																								

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione:

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti),
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore come riportati nei Capitoli 5, 6 e 7 del presente parere,
- considerate le valutazioni tecniche espresse nella Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA, prot. 35510 del 7/08/2020, acquisita agli atti istruttori con Prot. CIPPC/789 del 10/08/2020.

il Gruppo Istruttore ritiene che la documentazione presentata dal Gestore sia sufficiente per la valutazione della modifica richiesta, che è considerata non sostanziale ed accoglibile.



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS SPA – Installazione di BRINDISI

9. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Non risultano pervenute osservazioni all'istanza di modifica dell'AIA n. 514/2011 - ID 133/10831.

10. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore, ai sensi del decreto 6 marzo 2017 n. 58 relativo alle tariffe da applicare alle istruttorie delle AIA, ha versato una somma ritenuta congrua.